

Scelta delle procedure

1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva, a condizione che, fatto salvo il **disposto dell'articolo 32**, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette come disposto dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri **prevedono** la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva.

4. **Gli Stati membri prevedono** la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare una procedura competitiva con negoziazione o un dialogo competitivo nelle seguenti **situazioni**:

a) per quanto riguarda lavori, **forniture o servizi che soddisfano uno o più dei**

seguenti criteri:

i) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice non possono essere

soddisfatte senza l'adozione di soluzioni immediatamente disponibili;

EMENDAMENTO. Dopo la parola: “, aggiudicatrice” aggiungere: “, per cause non dipendenti dalla sua volontà e/o per calamità naturali che altrimenti potrebbero creare pericolo per l'incolumità pubblica”,

ii) implicano progettazione o soluzioni innovative;

iii) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a

causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessità

o impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi

connessi;

iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente

precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una

norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o

un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato VII;

b) per quanto riguarda lavori, forniture o servizi per i quali, in risposta a una

procedura aperta o ristretta, sono presentate soltanto offerte irregolari o

inaccettabili. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono

tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 57 a 64 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

In particolare sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, o che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. In particolare sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione

necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara dell'amministrazione aggiudicatrice stabilito e documentato prima dell'avvio

della procedura di appalto.

EMENDAMENTO. Dopo la frase: "**formali della procedura di appalto**" aggiungere: ". Le amministrazioni aggiudicatrici, nella procedura successiva, prevista ai sensi della lettera b), porranno il divieto, qualsiasi sia la procedura scelta, a partecipare alla gara agli operatori economici, in forma individuale o partecipata, che hanno interessi o partecipazioni di controllo o di governo, nelle forme stabilite dalle leggi nazionali degli Stati membri, con le imprese che hanno presentato offerte irregolari o inaccettabili. **Altresì, porranno il divieto di subappaltare e comunque a firmare contratti derivati, con gli operatori economici di cui al primo capoverso**

5. La gara è indetta mediante un bando di **gara a norma dell'articolo 49.**

Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, **gli Stati membri possono, in deroga al primo comma del presente paragrafo, partecipare alla gara agli operatori economici, in forma individuale o partecipata, che possano indire la gara** mediante un avviso di preinformazione **conformemente all'articolo 48,** paragrafo 2.

Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione di cui all'articolo 48, paragrafo 2, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un "invito a confermare interesse", **conformemente all'articolo 54.**

6. **Nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all'articolo 32,** gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici ricorrano a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. **Gli Stati membri non consentono l'applicazione di tale procedura in casi diversi da quelli** di cui all'articolo 32.